

Milano, 23 dicembre 2025

Comunicazione ENC n. 6/2025

Oggetto: Novità in materia di Terzo Settore

Gentili Clienti,

con il **D.lgs. del 4 dicembre 2025, n. 186**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025, sono state introdotte rilevanti novità in materia di enti del Terzo Settore. La presente comunicazione fornisce un'analisi delle principali disposizioni introdotte dal citato decreto.

Modifiche in materia di imposte sui redditi

Nel Codice del Terzo Settore (CTS) viene introdotto l'art. 79-bis, che regola il passaggio dei beni dell'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale. Quando questo passaggio dovesse avvenire a causa del cambiamento nella qualificazione fiscale dell'attività a cui i beni afferiscono, le plusvalenze che dovessero emergere ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera c) del TUIR, sarebbero soggette a tassazione.

Tuttavia, per effetto della nuova disposizione, **l'ente può optare in sede di dichiarazione dei redditi per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza**, fintantoché i beni siano destinati e utilizzati **per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Modifiche in materia di IVA

1) È prevista, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, l'uniformazione della soglia di ricavi, fissata ora in **euro 85.000**, sia per **l'accesso al regime forfettario ex L. 190/2014**, le cui soglie sono stabilite dall'art. 5, comma 15-quinquies, del D.Lgs. 146/2021, sia per il nuovo **regime forfettario proprio delle APS e delle ODV di cui all'art. 86 del CTS**.

2) In considerazione dell'abrogazione imminente della disciplina relativa alle ONLUS, con efficacia dal 1° gennaio 2026, l'art. 89, comma 7, del CTS aveva inizialmente previsto la sostituzione dei riferimenti alle ONLUS contenuti negli art. 3 e 10 del D.P.R. 633/1972 con la locuzione **"enti del terzo settore di natura non commerciale"**.

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Stefano Versace

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Francesco Migliarese

Dottoressa Sara Agnello Esp. Cont.
Dott. Comm. Anna Aimettili
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Il decreto ha però disposto l'abrogazione del citato comma 7 dell'art. 89, intervenendo direttamente sui riferimenti normativi degli art. 3 e 10 del D.P.R. 633/1972 e mantenendo così il più possibile inalterato l'ambito applicativo delle relative agevolazioni.

Dunque, l'esenzione prevista dall'articolo 10 del DPR 633/72 per le prestazioni educative (numero 20), di ricovero e cura (numero 19), e socio-assistenziali (numero 27-ter) risultano **applicabili alla generalità degli enti del Terzo Settore, escluse solo le imprese sociali costituite in forma di società**. Fanno eccezione le prestazioni di trasporto di malati o feriti, per le quali il regime di esenzione trova applicazione anche nei confronti delle imprese sociali costituite in forma societaria.

- 3) È altresì estesa **anche alle imprese sociali in forma societaria l'aliquota IVA del 5 per cento**, prevista dal n. 1 della Tabella A, parte II-bis, in allegato al D.P.R. 633/1972, con riferimento alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali in favore di soggetti svantaggiati.
- 4) In ultimo, In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, il decreto **proroga di dieci anni il passaggio dal regime di esclusione odierno a quello di esenzione IVA per le operazioni statutarie svolte nei confronti dei soci a fronte di corrispettivi specifici, dagli enti non commerciali di tipo associativo**, previsto dal comma 15-quater, dell'art. 5 DL 146/2021.

Continueranno quindi ad essere escluse dall'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a fronte di corrispettivi specifici o contributi aggiuntivi, purché coerenti con le finalità istituzionali:

- dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e da quelle che svolgono attività di formazione extra-scolastica;
- verso i propri soci, associati o partecipanti, verso altre associazioni che svolgono la stessa attività e appartengono alla stessa organizzazione (locale o nazionale), e verso i loro soci, associati, partecipanti o tesserati.

Il cambio di regime IVA era in origine previsto per il 1° gennaio 2026 e viene ora differito **al 1° gennaio 2036**.

Disposizioni in materia di sport

In materia di enti sportivi dilettantistici, il decreto interviene sul dettato dell'art. 1 della legge 398/1991, inserendo tra i soggetti che possono avvalersi del regime agevolato ivi previsto anche le **società sportive dilettantistiche**, per le quali ricordiamo il regime era già applicabile in forza dell'art. 90 L. 289/2002.

La soglia di accesso al regime rimane ridefinita in **euro 400.000**.

Revisione della disciplina della rettifica alla detrazione

In materia di rettifica della detrazione IVA, è abrogato il comma 3 dell'art. 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che i **contribuenti che abbiano acquistato beni strumentali e che**

siano entrati o usciti dal regime forfettario non sono più tenuti a effettuare la rettifica della detrazione per effetto del cambio di regime.

Con riferimento alla detrazione dell'imposta a capo agli enti non commerciali, la riforma interviene riscrivendo l'art. 19-ter del D.P.R. 633/1972, il cui comma 1 dispone quanto segue:

*“Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione **soltanto per la quota imputabile a tale attività economica** e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.”*

I due commi successivi prevedono che gli enti non commerciali, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, debbano adottare una **contabilità separata** per le attività di cui sono soggetti passivi e per quelle per le quali non lo sono.

Per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Triberti Colombo & Associati